

Sine die. La "riforma" della prescrizione.

di Giuseppe Losappio

C'è problema dal momento in cui la linea che segna il bordo è messa in pericolo

Jacques Derrida

1. È impresso nelle radici della cultura occidentale¹: *ruit hora*. **Il tempo è** ineluttabile: «Non c'è miracolo che possa alcunché contro il tempo. Contro il tempo nulla può la fede che sposta le montagne»².

«Come incalzano le onde verso la spiaggia petrosa Così gli istanti nostri si affrettano a lor fine, Mutando ognuno luogo con quello che innanzi corre, In affannosa sequela essi urgono avanti»³

Il tempo è inesorabile: tutto ciò che respira, tutto ciò che ha colore di essere, svanisce⁴. Non meno di tutte le altre realtà mondane, il diritto e il delitto sono influenzati *dal* tempo, che li «consuma» e «invecchia»⁵. Più degli altri "diritti", il *jure* penale "sente" il tempo che passa non solo per l'intima correlazione tra la responsabilità della persona dell'autore con uno specifico, irripetibile fatto storico

¹ Definire il nostro tempo significa definire il «tempo dell'occidente»: G.E.RUSCONI, *Cosa resta dell'Occidente*, Laterza, Bari-Roma, 2012, p. 3. Ancora più esplicitamente, la rappresentazione «di un nuovo tempo del mondo» è «una delle premesse fondatrici per l'autocoscienza dell'età moderna»: H.BLUMENBERG, *La Légitimité des Temps modernes*, trad. it. C.Marielli, Marietti, Genova, 1999, p. 379 (traggo la citazione da M.REVAULT D'ALLONNES, *La crise san fin. Essai sul l'expérience moderne du temps*, trad. it., O barra O edizioni, Milano, 2014, p. 57). *Breve*, con la consueta lancinante incisività, S.WEIL, *Cahiers*, trad. it. in *L'attesa della verità*, a cura di S.Moser, Garzanti, Milano, 2014, p. 293: «Il tessuto del mondo è il tempo».

² S.WEIL, *Cahiers*, cit., p. 300.

³ «Like as the waves make towards the pebbled shore, So do our minutes hasten to their end, Each changing place with that which goes before, In sequent toil all forwards do contend»: W. SHAKESPEARE, Sonnets (n. 60), Londra, 1609.

⁴ E.M.CIORAN, *La chute dan le temps*, trad. it. di M.A.Rigoni, Adelphi, Milano, 1995, p. 124 («tutto si guasta, tutto diventa rimuginazione dell'intollerabile, tutto precipita in questo baratro dove si aspetta invano l'epilogo», *ivi*, p. 127).

⁵ Metacitazione aristotelica tratta da M. Bretone, *Tempo e ragione giuridica fra antico e moderno*, in *Materiali per una storia della Cultura giuridica*, 2006, 2, p. 291



che allo stesso autore dev'essere personalisticamente attribuibile. Il divenire sfibra, fino a dissolvere, le trame dello *ius puniendi* sia dal punto di vista del soggetto, sia dal punto di vista "esterno"/obiettivo (volendo della c.d. "società"). Difficile dire meglio di Blaise Pascal: «Il tempo guarisce i dolori e le polemiche, perché mutiamo, perché non siamo più la stessa persona. Né l'offensore né l'offeso sono gli stessi»⁶. È in relazione all'intreccio inestricabile di queste modalità di espressione dell'influenza del fattore temporale sulla materia penalistica che la prescrizione costituisce una costante⁷ manifestazione di regolamentazione giuridica del rapporto tra il divenire, il fatto, il suo autore, il soggetto sottoposto alle indagini e al processo, la società e il sistema penale nel suo complesso⁸. Tutt'altro che costanti, invece, sono le declinazioni della medesima premessa. Statuto concettuale, direttrici politico-criminali, disciplina sostanziale e processuale (e reciproche correlazioni) sono variabili sia sincronicamente sia diacronicamente. Non solo nel nostro Paese (ma in Italia più che altrove), l'istituto è tormentato dal succedersi di

_

⁶ «Le temps guérit les douleurs et les querelles parce qu'on change. On n'est plus la même personne; ni l'offensant, ni l'offensé ne sont plus euxmêmes. C'est comme un peuple qu'on a irrité et qu'on reverrait après deux générations. Ce sont encore les Français mais non les mêmes» B.PASCAL, Pensées (802-122), trad. di G.Auletta, in La ragione e le ragioni del cuore, a cura di C. Bo, San Paolo, Milano, 1996, p. 38.

⁷ In prospettiva storica, per tutti: F.MENCARELLI, *Tempo e processo. Profili sistematici*, in *Giust. pen.*, 1975, III, c. 1-4; S.SILVANI, *Lineamenti per una storia della prescrizione. Dall'ottocento al codice Rocco*, in *Materiali per una storia del pensiero giuridico*, 2003 (2), p. 429; ID., *Il giudizio del tempo. Uno studio sulla prescrizione del reato*, il Mulino, Bologna, 2009, p. 13, nota 1 («l'effetto estintivo del tempo nella materia penale è riconosciuto da tutte le codificazioni preunitarie, così come dal codice Zanardelli (anche se sotto forma di prescrizione dell'azione penale) e affonda le proprie radici nella *praescriptio* romana, istituto che assumeva i caratteri di una decadenza dell'esercizio dell'azione penale»); M.N.MINETTI, *Il tempo dell'oblio. Fondamento e natura della prescrizione nella penalistica italiana tra Otto e Novecento*, in *Dir. pen. XXI sec.*, 2017, p. 29; A.PECCIOLI, *La prescrizione del reato tra presente e futuro*, Genova University Press, 2017, pp. 10-12; G.SOLA, *Prescrizione dei reati e ragionevole durata del processo*, in http://www.camerapenaledimodena.it/rivistapdf/ (febbraio 2019) ove si riferisce che già Demostene elogiava il regime del *tempori cedere* del processo penale ateniese.

⁸ Così G.KALINOWSKI, De la signification de la philosophie du temps pour la philosophie du droit, in Jus, 1969, p. 191. Sui significati del tempo nel sistema penale, per tutti: M.LEONE, Il tempo nel diritto penale sostantivo e processuale, Jovene, Napoli, 1974; G.FIANDACA, Tempo e diritto penale, in Diritto, processo, tempo, a cura del C.S.M., Frascati, 16-18 novembre 2000; F. GIUNTA - D. MICHELETTI, Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 7-8; S.SILVANI, Il giudizio del tempo, cit., p.13; E.DINACCI, Prescrizione del reato e principi costituzionali nel sistema del diritto penale, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2019, pp. 146-148 («La branca del diritto penale, invece, incentra la sua attenzione sul fatto, inteso come condotta umana antigiuridica e colpevole. Ciò rende ancor più stringente il legame tra l'evento umano, da intendersi come evento giuridico, ed il suo esistere nel tempo»); D.PULITANÒ, La giustizia penale e il tempo, in Sist. pen., 2019 (12), p. 4 (Per questo la «giustizia del giudizio di responsabilità esige presupposti stringenti di razionalità e di sostenibilità etico-politica: giusti precetti e giusti criteri di attribuzione di responsabilità (il volto razionale della teoria del reato), correttezza dell'accertamento secondo lo standard dell'oltre il ragionevole dubbio (il volto razionale del garantismo processuale)»).



interventi che, interagendo con la "disintegrazione" del sistema sanzionatorio⁹, alimentano una «pletora di deroghe»¹⁰ e rendono un quadro d'insieme confuso e irrazionale.

A fomentare l'entropia concorrono soprattutto le continue pulsioni politico-criminali che scaturiscono dall'interazione tra la "crisi" permanente del sistema penale e la sempre più intensa "passione" per la punizione¹¹ che pervade le democrazie occidentali. Com'è stato acutamente osservato, manovrando l'«involucro normativo» della prescrizione si può fare, nel bene o nel male, molta "politica criminale". Dopo l'inaridimento, a partire dagli anni "novanta", del flusso periodico di amnistie, la prescrizione è diventata uno degli strumenti più spesso utilizzati per governare il «destino penale»¹². In quest'ottica, alla prescrizione si è fatto ricorso, ora per scolmare gli eccessi del sistema, ora (da ultimo) per "camuffarne" le inefficienze, implementandole nella prospettiva di una durata senza limiti del giudizio. In una sorta di perversa corrispondenza con la filigrana sostanziale e processuale della disciplina, la prescrizione è andata assumendo l'ancipite funzione

⁹ T.PADOVANI, La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 420.

¹⁰ F.Basile, La prescrizione che verrà, in Dir. pen. cont., fasc. 5/2017, p. 139.

D.FASSIN, Punir. Une passion contemporaine (2017), trad. it. a cura di L.Alunni, Feltrinelli, Milano, 2018. In Italia, tra i primi a citare l'opera V.MANES, Diritto penale nolimits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione, in www.questionegiustizia.it (26 marzo 2019), nota 98; D.PULITANÒ, Tempeste sul diritto penale. Spazzacorrotti e altro, in Dir. pen. cont, 2019 (3), p. 235; G.LOSAPPIO, La riforma della prescrizione nel tempo della passione (triste) per la punizione, in www.sistemapenale.it (23 dicembre 2019)

¹² T. PADOVANI, Una novella piena di contraddizioni che introduce disparità inaccettabili, in Guida dir., 2006 (1), p. 34; Id., Il testimone raccolto. L'ennesima riforma alle prese con i nodi persistenti del sistema penale, in Arch. pen., suppl. 1 del 2018, La giustizia penale riformata, pp. 18-19. In termini, ex multis, E.FASSONE, La prescrizione del reato: interventi possibili, in Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena, Atti del convegno di Gallipoli, 27-29 ottobre 2000, a cura Centro studi Enrico de Nicola - Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Giuffrè, Milano, 2002, p. 229. G.UBERTIS, Prescrizione del reato e prescrizione dell'azione penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 1022 (anche in ID., Argomenti di procedura penale, t. 3°, Giuffrè, Milano, 2011, p. 265); A.GAMBERINI -G.Insolera – M.Mazzacuva – M.Pavarini – F.Sgubbi – L.Stortoni, Le ragioni di una mancata adesione, in ius17@unibo.it, 2011 (1), p. 29; C.VELANI, Prospettive di riforma in tema di prescrizione del reato, in Arch. pen., 2013 (1), p. 1, D.PULITANÒ, Una confessione di Agostino e il problema della prescrizione, in Dir. pen. cont. Riv. trim., 2015 (1), p. 78; B.ROMANO, Prescrizione del reato e ragionevole durata del processo: principi da difendere o ostacoli da abbattere, ivi, 2016 (1), p. 86 (anche in Per un manifesto del neoilluminismo penale, a cura di G.Cocco, Cedam, Padova, 2016, p. 215); T.E.EPIDENDIO, Prescrizione, legalità e diritto giurisprudenziale: la "crisi" del diritto penale tra le Corti, in Dir. pen. cont. (28 settembre 2017), p. 4; A.GARGANI, Crisi del diritto sostanziale e vis expansiva del processo, in Partecipazione democratica alle scelte politico criminali e garanzie individuali nell'epoca del diritto penale tecnocratico. Un bilancio di inizio secolo, Atti del convegno del 22 giugno 2016, Certosa di Pontignano, a cura di F.Giunta – R.Guerrini, in Studi Senesi, 2017, p 61 (anche in www.discrimen.it); G.CAIAZZA, Riforma della prescrizione: le ragioni della nostra protesta, in www.questionegiustizia.it (24 ottobre 2019), p. 2.



di «agente terapeutico e patogeno»¹³ del processo penale e del principio/diritto della/alla ragionevole durata del giudizio, non senza, in entrambe le ipotesi, effetti collaterali (più o meno gravi):

- a carico del principio della difesa sociale e del principio-criterio di uguaglianza quando i termini sono stati ridotti, soprattutto, per i delitti dei c.d. *white collar*;
- a carico (attuale o potenziale) della ghiera di principi costituzionali e convenzionali che (almeno in parte) giustificano(/delimitano) lo stesso istituto, quando la durata dei termini prescrizionali è stata dilatata fino ad escluderne (di fatto o di diritto) l'operatività¹⁴.
- **2.** Che sia corretto o meno parlare di estinzione del processo, quale effetto "mediato" della prescrizione¹⁵, la disciplina del *"tempori cedere"* investe "in pieno" il mondo del giudice: l'«uomo del passato» che, per impossessarsi delle cose che sono nel

¹³ C.GIOSTRA, La prescrizione: aspetti processuali, in Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli, Atti del convegno di Milano (18 marzo 2005) e Lecce (14-15 ottobre 2005), a cura Centro studi Enrico de Nicola - Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Giuffrè, Milano, 2006, p. 84 (con il titolo Il problema della prescrizione: aspetti processuali, anche in Giur. it., 2005, c. 2221). La metafora è stata diffusamente ripresa nella letteratura successiva. Ricorrendo ad altri non meno suggestivi tropi sono state espresse le altre polarizzazioni dell'istituto. Si è parlato di "ornitorinco" del sistema penale per compendiare la presenza di caratteri sostanziali e procedimentali/processuali nel codice genetico della prescrizione. Per alludere alla dialettica tra prescrizione e principio/diritto della/alla ragionevole durata del processo sono state evocate reminiscenze mitologiche -"Scilla e Cariddi" (così F.BASILE, La prescrizione che verrà, cit., p 1) o epistemologiche – il teorema di Gödel (A.MANNA - M.DI FLORIO, Il trascorrere del tempo nel diritto penale: la prescrizione del reato tra le "criticità" della disciplina e il "difficile dialogo" tra CGUE e Corte Costituzionale, in La giustizia penale riformata, cit., p. 157: «Ciò in quanto ... una prescrizione "orientata" secondo la concezione "sostanziale" sarebbe "coerente" col favor libertatis, alla luce del principio di legalità, ma "incompleta" poiché non sarebbe in grado di soddisfare efficacemente il favor societatis e, in particolare, le "ragioni" di efficienza del mercato euro-unitario. D'altra parte, una prescrizione "orientata" secondo la concezione "processuale" finirebbe per essere "completa" per il favor societatis e per la tutela degli interessi finanziari dell'UE, ma non necessariamente "coerente" col favor libertatis, e quindi con la ragionevole durata del processo per l'imputato»).

¹⁴ Per questa impostazione, *ex multis* A.PAGLIARO, *Prescrizione del reato e "nuova" estinzione del processo penale*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 4046; A.GARGANI, *Crisi del diritto sostanziale e* vis expansiva *del processo*, cit., p. 61 (cui si rinvia per ulteriori riferimenti).

¹⁵ Tra gli altri, in tal senso A.PAGLIARO, Prescrizione del reato e "nuova" estinzione del processo penale, cit. p. 4043. Contra, ad es. P.FERRUA, La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea, in Quest. Giust., 2017 (1), p. 115. Per una puntuale disamina lessicale G.UBERTIS, Prescrizione del reato e prescrizione dell'azione penale, cit., pp. 1017-1018. Sul tema ex multis, oltre ai contributi raccolti nel volume Per una giustizia penale più sollecita, cit., ex multis M.NOBILI – L.STORTONI – M.DONINI – M.VIRGILIO – M.ZANOTTI – N.MAZZACUVA, Prescrizione e irretroattività, fra diritto e procedura penale, in Foro it., 1998, V, c. 317; F.GIUNTA, Tempo della prescrizione e tempo del processo. Logiche sostanziali, intersezioni processuali, prospettive di riforma, in Crit. dir., 2003, p. 178; S.SILVANI, Il giudizio del tempo, cit., cap. III; M.CAIANELLO, Processo penale e prescrizione nel quadro della giurisprudenza europea. Dialogo tra sistemi o conflitto identitario? in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2017 (2), p. 216.



processo, deve svolgere «una riflessione all'indietro»¹⁶. Nell'ottica *husserliana* del **processo**, quale «via che conduce attraverso il tempo»¹⁷, fino alla 1 n. 3 del 2019, la regola generale era che la prescrizione sanciva il limite massimo di questo percorso. Al netto dell'eccezione dei delitti espressamente o di fatto "imprescrittibili"¹⁸, anche dopo il profondo restyling della c.d. legge "Orlando"¹⁹, questo argine, pur debilitato, resisteva posto che il tempo della prescrizione sanciva la lunghezza(/durata) del "ponte temporale" tra il passato del fatto oggetto del processo e il presente del giudizio. In altre parole, prima dell'ultima "riforma", lo standard era che la **prescrizione "prescriveva" il processo**. Il novellato comma 2 dell'art. 159²⁰ inverte parzialmente l'ordine di questa relazione: **non è la punibilità**

¹⁶ G. HUSSERL, *Recht und Zeit. Fünf rechtsphilosophishe Essays*, trad. it. a cura di R. Cristin, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 54-56.

¹⁷ G. HUSSERL, Recht und Zeit, op. loc. cit..

¹⁸ Di diritto, ex art. 157, u.c., c.p.; ovvero in the facts, ex artt. 157, comma 6, 161, comma 2, c.p. 51, co. 3-bis e 3 quarter c.p.p. Parla di delitti «sostanzialmente imprescrittibili»: G.FLORA, La nuova riforma dei delitti di corruzione: verso la corruzione del sistema penale?, in La nuova disciplina dei delitti di corruzione. Profili penali e processuali (l. 9 gennaio 2019, n. 3 c.d. "spazzacorrotti"), Pacini, Pisa, 2019, p. 20.

¹⁹ O, con maggiore considerazione per la giustizia retributiva, "Orlando – D'Ascola – Ferranti" (ovvero, comunque, l. n. 103 del 2017).

²⁰ «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna». Sulla riforma, senza pretesa di completezza, prima dell'approvazione: T.PADOVANI, Fine-processo mai: e la Costituzione ?, in Il dubbio, 1 novembre 2018; A.ALESSANDRI, Una proposta a forte rischio di incostituzionalità, in Il sole 24 ore, 3 novembre 2018 G.INSOLERA, Il processo senza prescrizione, in www.discrimen.it (11 dicembre 2018), p. 1; F.GIUNTA, La prescrizione, ovvero chi odia, ama, ivi (13 novembre 2018), p. 1; G.L.GATTA, Prescrizione bloccata dopo il primo grado, cit.; ID., Sulla riforma della prescrizione del reato, bloccata dopo il giudizio di primo grado, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, p. 2345; G.Insolera, La riforma gialloverde del diritto penale: adesso tocca alla prescrizione, in www.penalecontemporaneo.it (9 novembre 2018), p. 1; ID., Sulla riforma della prescrizione: "peggio la pezza del buco", in www.quotidianogiuridico.it (13 novembre 2018); M.GUGLIELMI – R.DE VITO, Quale futuro per il garantismo? Riflessioni su processo penale e prescrizione, in www.questionegiustizia.it (20 novembre 2018), p. 1. Dopo l'approvazione: R.BARTOLI, Le modifiche alla disciplina della prescrizione: una sovversione dei principi, in Dir. pen. proc., 2019, p. 2019; E.DINACCI, Prescrizione del reato e principi costituzionali nel sistema del diritto penale, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2019, p. 184; G.FLORA, La nuova riforma dei delitti di corruzione, cit., p. 20; G.L.GATTA, Una riforma dirompente: stop alla prescrizione del reato nei giudizi di appello e di cassazione, in www.penalecontemporaneo.it (21 gennaio 2019); V.MANES, Sulla riforma della prescrizione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 557; G.LOSAPPIO, Il congedo dalla prescrizione nel processo penale. Tempus fu(g)it, in Dir. pen. cont., 2019 (7-8), p. 3; G.SPANGHER, Prescrizione: una proposta logico-sistematica per l'(eventuale) entrata in vigore della riforma, in ilpenalista.it (14 ottobre 2019); P.TANDURA, La sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado: considerazioni a margine della discussa novità introdotta dalla legge "spazza-corrotti", in Riv. pen., 2019, p. 743. Da ultimo nell'imminenza dell'entrata in vigore della norma: D.PULITANÒ, La giustizia penale e il tempo, in Sist. pen., 2019 (12), p. 15; R.BARTOLI, Prescrizione: soltanto un equilibrio ci può salvare, in www.sistemapenale.it (9 dicembre 2019); G.L.GATTA, Prescrizione del reato e lentezza del processo: male non cura male. Riflessioni e proposte per uscire dall'impasse



che delimita il tempo dell'accertamento ma il tempo dell'accertamento che protrae, quello della punibilità ... sine die.

3. La possibilità, non solo teorica, che il giudizio penale **si protragga all'infinito per tutti i reati traccia un solco profondo con il «paradigma garantista»**²¹ perché l'uomo-imputato (può) diventa(re) "ostaggio" del processo e delle incontrollabili azioni e decisioni sul procedere del processo (dei giudici ma non solo).

Due metafore gettano luce sui profili empirici ed assiologici di questo cruciale aspetto della questione.

I dati (e l'esperienza quotidiana) documentano che il rapporto tra tempo e processo penale è assimilabile al comportamento dei gas. Come le particelle di "etere" tendono ad occupare tutto lo spazio a disposizione così il processo penale tende ad occupare tutto il tempo reso disponibile dalla prescrizione. L'uno cresce quanto si dilata l'altra²². Questa specificità della realtà italiana avvalora il rischio che il venir meno della prescrizione esponga l'imputato ad un giudizio penale senza fine.

Crono, dio del tempo, per fermare Urano, che in un ciclo infinito fecondava Gea e ne assassinava i figli, lo rende sterile. «L'autorità accettabile, quindi, è quella che subisce gli effetti del tempo»²³. Non è accettabile l'autorità assolutisticamente padrona del tempo altrui, come denuncia da Madame de Maintenon (*Le roi prend tout mon temps*)²⁴, nel senso di ergastolo processuale (o "cattiva eternità" ²⁵). Come

della riforma Bonafede, ivi (9 dicembre 2019); R.CANTONE, Riformare la prescrizione del reato garantendo la ragionevole durata del processo: un'occasione da non perdere, ivi (18 dicembre 2019). Sulla proposta di legge A.C. 2059 (primo firmatario on. Costa) di abrogazione dell'art. 159, co. 2, D.PULITANÒ, Osservazioni sulla proposta di bloccare il corso della prescrizione. A proposito del Progetto di legge n. A.C. 2059 (Costa e altri), in www.sistemapenale.it (9 dicembre 2019)

L.FERRAJOLI, *Il paradigma garantista. Filosofia e critica del diritto penale*, Edizioni scientifiche, Napoli, 2014. Da ultimo, molto efficacemente, in tal senso M.DONINI, *Garantismo penale oggi*, in *Criminalia*, 2019 (p. 3) (open source in <u>discrimen.it</u> 16 dicembre 2019) che classifica tra i capisaldi dell'*habeas corpus* la «Prescrizione del reato come limite alla potestà punitiva e diritto soggettivo dell'imputato».

²² Ho già utilizzato questa metafosa in G.LOSAPPIO, *Il congedo dalla prescrizione nel processo penale*, cit., p. 29.

F.MORELLI, *Prescrizione e tempo del processo: un problema complicato*, in www.lacostituzione.info (17 novembre 2018), p. 6.

²⁴ La citazione è tratta dall'esergo del saggio di J.DERRIDA, Le temps du roi, in Donner le temps, I, La fausse monnaie, Éditions Galilée, 1991, pp. 11-12 («Il est vrai que celle dont on sait qu'elle fut la maîtresse influente, et même l'épouse morganatique du Roi Soleil (le Roi et le Soleil, le Roi-Soleil seront les sujets de ces conférences), Madame de Maintenon, donc, n'a pas dit, dans sa lettre, à la lettre, qu'elle donnait tout son temps — mais que le roi le lui prenait ("le roi prend tout mon temps"). Même si cela, dans son esprit, veut dire la même chose, un mot ne vaut pas l'autre. Ce qu'elle donne, elle, ce n'est pas le temps mais le reste, le reste du temps: "Je donne le reste à Saint-Cyr, à qui je voudrais le tout donner". Mais comme le roi le lui prend tout entier, le reste, en bonne logique et en bonne économie, ce n'est rien. Elle ne peut plus prendre son temps. Elle n'en a plus. Pourtant elle le donne»)

²⁵ E.M.CIORAN, La chute dan le temps, cit., p. 127.



ogni potere è costituzionalmente legittimo se "subisce" una qualche ragionevole misura²⁶, il potere sul processo e del processo sulla persona è costituzionalmente legittimo se incontra un limite ragionevole. Difficile dire meglio: che si pensi alla prescrizione considerando il venire meno dell'interesse pubblico alla repressione di un reato non perseguito dall'autorità giudiziaria ovvero il limite massimo entro cui si può prolungare la prosecuzione dell'accertamento procedimentale/processuale, «in entrambi i casi è ... inevitabile la fissazione di un tetto»²⁷. Senza questo "argine" – la cui definizione richiede l'«ottimale combinazione di ... diverse ponderazioni» e, quindi, una "meditata gestazione" – il processo resta esposto al rischio, di per sé inaccettabile, che l'azione penale, per ogni reato, per tutti i reati, in caso di assoluzione o di condanna, si prescriva quado piace al "Procuratore del Re"²⁹. «Ecco allora – come bene ha scritto Roberto Bartoli – che dissolvere la prescrizione, dissolvere il limite alla pretesa punitiva per la presenza di una sentenza significa stare completamente dalla parte dello Stato, dalla parte della sua autorità mettendo il soggetto interamente nelle sue mani»³⁰. Ecco allora che la discordanza della riforma con i valori della Carta non potrebbe essere più evidente.

«C'è problema dal momento in cui la linea che segna il bordo è messa in pericolo»³¹.

²⁶ Tra le molte possibili citazioni preferisco quella di un magistrato, che, all'epilogo di una "carriera" che lo aveva condotta ai vertici distrettuali, ha rassegnato una riflessione lucida e implacabile del sistema giudiziario italiano: «Nel costituzionalismo moderno non c'è potere (pubblico o privato) senza limiti e senza responsabilità: i limiti sono segnati dalla divisione dei poteri (oltre che dal pieno rispetto delle funzioni di ciascuno) e dal riconoscimento dei diritti fondamentali, che trovano la loro garanzia nelle varie forme di responsabilità giuridica e/o politica previste dall'ordinamento» (V.M.CAFERRA, *Il processo al processo. La responsabilità dei magistrati*, Cacucci, Bari, 2015, p. 9). In ordine all'assenza di arbitrarietà quale condizione di legittimità dell'esercizio del potere cfr. la sentenza della Corte EDU, 8 luglio 2014, Biagioli+1 vs. San Marino.

²⁷ Citazioni tratte da G. MARINUCCI, *Relazioni di sintesi*, in *Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena*, cit., p. 329.

²⁸ Così ancora G.MARINUCCI (*op. ult. cit.*, pp. 329-330) il quale non escludeva (ma non sottoscriveva) la plausibilità di un ritorno alla soluzione dell'art. 93, co. 1, del Codice Zanardelli, secondo cui dopo la sentenza di condanna la prescrizione era interrotta e cominciava a decorrere per intero.

²⁹ F.CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale, Parte generale*, II, V ed., Lucca, 1887, pp. 130-133.

³⁰ R.BARTOLI, *Prescrizione: soltanto un equilibrio ci può salvare*, cit., p. 9.

³¹ J.DERRIDA, *Apories. Mourir – s'attendre aux 'limites de la veritè'*, trad. it., Milano, Bompiani, 2004, p. 310.